

## **Editto 20 gennaio 1776. Disposizioni relative ai boschi del Granducato di Toscana.**

Pietro Leopoldo, ecc. Granduca di Toscana, ecc.

Essendo Noi persuasi che la conservazione delle Boscaglie interessa principalmente i Possessori, e che le leggi proibitive del taglio di diverse specie di piante, pubblicate in varj tempi dai Magistrati, e Tribunali con approvazione dei nostri Reali Predecessori, ledono i diritti della proprietà, ed espongono i Possessori a frequenti vessazioni, e processi, non per altro motivo, che per quello d'aver omesso di chiedere una licenza, te non gli sarebbe stata negata;

E volendo porvi l'opportuno riparo, ci siamo determinati a restituire ai Possessori, conforme col presente Editto restituiamo la facoltà tolta loro dalle Leggi suddette, di tagliare, senz'obbligo di chiedere alcuna licenza, Quercie, Farnie, Istie, Castagni, Olmi, Pini, e generalmente qualunque altra sorte di piante, e di boschi di loro pertinenza in qualunque parte del Gran Ducato, a riserva che nei luoghi infrascritti:

Negli Appennini dentro al miglio dalla cima dei medesimi dall'una, e dall'altra parte, non compresa però la montagna di Pistoia, per la quale abbiamo dato disposizioni particolari colla Legge del dì 14 agosto 1775.

Nei Circondarj delle Macchie riservate agli Edifizj della Magona del ferro situati nella Maremma Senese e Pisana, e nel Vicariato di Pietra Santa.

Nelle Macchie addette alle Moje del sale di Volterra; intendendo, che rispetto ai Circondarj, e luoghi sopraccennati non sia fatta innovazione alcuna, e si osservi quanto si dispone dalle Leggi veglianti.

Vogliamo parimente, che resti nel suo pieno vigore e osservanza la Legge dei 3 marzo 1769, riguardo ai Pini salvatici a favore dell'Uffizio dei Fossi di Pisa.

Confermiamo la proibizione d'arroncare, far cetine, o addebbiare, e seminare in tutti quei luoghi, nei quali dalle Leggi veglianti sono proibite tali operazioni, o lavori sotto le pene imposte dalle Leggi suddette, dichiarando, che da qui avanti non saranno accordate le licenze di arroncare neppure nelle Alpi di S. Gaudenzio, non ostante l'Editto dei 6 settembre 1769, che resta intieramente revocato, ed abolito.

Parimente confermiamo la proibizione dell'estrazione dalla parte di Mare, tanto del legname da Costruzione, o da Magistero, quanto del carbone e legna da ardere, e di qualunque altra sorte di lavorazione, senza aver ottenuta, anco prima di tagliare, la licenza dell'estrazione suddetta, e pagarne la tassa, o sia tratta dovuta alla cassa de' Boschi nelle solite forme.

Dichiariamo pure che dovrà essere limitato, e ristretto nei termini e regole consuete l'uso, o il possesso in cui sono i Comunisti di alcuni luoghi di legnare nelle Macchie

delle rispettive loro Comunità, e di dimandare, e ricevere l'assegnazione di una discreta quantità di legname per i loro bisogni nelle Macchie suddette.

Tale è la nostra volontà di cui comandiamo l'inviolabile osservanza, derogando a qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine in quella parte, che fosse contraria a quanto sopra abbiamo disposto.

**[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)**